GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Modello Eas da inviare entro il prossimo 2.4.2024

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

Il **prossimo 2.4.2024** è l'ultimo giorno utile per **(ri)presentare tempestivamente** il **modello Eas,** al fine di comunicare le **variazioni** dei dati precedentemente trasmessi, **intervenute** nell'anno **2023**. Il termine ordinario del 31.3.2024 cade, infatti, di domenica e il giorno successivo (1.4.2024) è un **giorno festivo**.

L'invio del modello Eas rappresenta un **adempimento tutt'altro che formale** per tutti gli **enti non commerciali associativi** (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle **disposizioni agevolative fiscali** previste dall'articolo 148 Tuir, e dall'articolo 4, D.P.R. 633/1972, siccome **l'omessa trasmissione ne determina la decadenza**, ancorché, a dire il vero, la giurisprudenza ha dimostrato, in alcune circostanze, di **non essere allineata con tale linea interpretativa.**

Ad esempio, la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza n. 227/1/2021, ha rilevato che **la norma di riferimento,** ovvero l'articolo 30, D.L. 185/2008, **non prevede espressamente la sanzione della decadenza**. Ne deriva che, sulla base del principio di **legalità** (che coinvolge anche il **sistema sanzionatorio**), non poteva trovare applicazione una **penalità inesistente**, ossia non **contemplata dal Legislatore**. Invero, secondo il collegio, nel caso trattato in sentenza, l'omessa trasmissione del modello Eas ha costituito **una violazione**, ma una **violazione meramente formale**, dunque **non sanzionabile**, poiché **ininfluente sulla determinazione della base imponibile** e **sul versamento e non cagionevole di pregiudizio** all'esercizio delle azioni di controllo.

Si ricorda che, sostanzialmente, i benefici fiscali in questione non sono di poco conto, atteso che consistono nella **non imponibilità,** ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva, di **corrispettivi**, **quote** e **contributi**. In sede di avvio dell'attività, per avvalersi della **decommercializzazione** fiscale dei proventi, gli enti non commerciali devono **presentare il primo modello Eas**, **entro 60 giorni dalla data di costituzione**.

Ciò detto, sono comunque individuate delle **variazioni** che di per sé **non fanno scattare** l'obbligo di inviare il modello Eas. Si tratta delle **modifiche riguardanti**:

- i **dati anagrafici** dell'**ente non commerciale** (Sezione "Dati relativi all'ente"), oppure quelli del **rappresentante legale** (Sezione "Rappresentante legale"), poiché queste sono già **state comunicate all'Agenzia delle entrate,** tramite il **modello AA5/6** (in caso di soggetto non titolare di partita Iva) o il **modello AA7/10** (in caso di soggetto titolare di partita Iva);
- specificatamente i dati contenuti nei seguenti punti della Sezione "**Dichiarazioni del rappresentante legale**":
- il **punto 20**, in cui vanno indicati gli importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità. L'esonero dalla nuova presentazione del **modello Eas** vale soltanto **in caso di variazione degli importi;**
- il **punto 21**, in cui vanno indicati gli **importi dei costi per i messaggi pubblicitari** per la diffusione dei propri beni e/o servizi;
- il **punto 23**, in cui va indicato l'ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente;
- il **punto 24**, in cui va indicato il **numero di associati dell'ente** nell'ultimo esercizio chiuso;
- il **punto 30**, che accoglie gli **importi delle erogazioni liberali** ricevute;
- il **punto 31**, in cui vanno indicati gli **importi dei contributi pubblici** ricevuti;
- il **punto 33**, in cui va indicato il **numero e i giorni delle manifestazioni** per la raccolta pubblica di fondi.

In risposta all'**Interrogazione parlamentare n. 5-09617/2016**, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il termine fissato per la presentazione del modello Eas **non ha carattere perentorio**. Pertanto, la presentazione tardiva del modello **non esclude l'ente dal regime agevolato** di non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi, bensì determina **l'impossibilità di avvalersi del regime di decommercializzazione per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso**. Sicché "***l'associazione può applicare il … regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello Eas***".

Peraltro, l'omessa o tardiva presentazione del modello Eas **può essere sanata *ex tunc*** attraverso l'istituto della ***remissione in bonis*** (risoluzione n. 110/E/2012). A tal fine, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30.9.2024), si **rende necessario**:

- **inviare** il modello Eas (in caso di omissione);
- versare contestualmente la **sanzione pari a 250 euro** con il modello F24 Elide, inserendo il **codice tributo "8114"** e come "anno di riferimento" **l'anno per il quale si effettua il versamento**.